



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia,
Prot. n. 410/2026
Anno 2026 Tit. Cl. Fasc.

Reggio Emilia,
Prot. n. 1157/2026 U.
Anno 2026 Tit. Cl. Fasc.

Oggetto: decreto di sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP per la trasmissione in via esclusiva degli atti ai sensi degli art. 322 bis e 324 c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Tribunale

Visti gli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. con i quali è stata introdotta la disciplina del deposito telematico degli atti del procedimento penale (atti, documenti, memorie, richieste) e la formazione e la trasmissione dei fascicoli informatici, quali modalità permanenti ed esclusive di gestione dei procedimenti penali al fine di assicurarne "l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità, nonché l'agevole consultazione telematica", di cui la Procura della Repubblica si avvale dall'1 gennaio 2025;

Visto il D.M. del 30 dicembre 2025, n. 206 che ha modificato il previgente art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, con l'introduzione del comma 3-ter, stabilendo che, a decorrere dall'1 aprile 2026, "il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio" dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale negli uffici delle Procure della Repubblica e dei Tribunali;

Visto il provvedimento emesso in data odierna dal Procuratore della Repubblica, in conseguenza della rilevata persistenza delle ragioni di malfunzionamento dell'Applicativo del Processo Penale (APP), ed anche sulla base di quanto è emerso in occasione della riunione distrettuale del 31 marzo scorso tra l'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna ed i Procuratori della Repubblica ed i Magistrati del distretto, ove è prevalso l'orientamento di adottare un provvedimento di sospensione dell'obbligatorietà del deposito telematico, prevedendo contestualmente un periodo di *doppio binario* con il mantenimento della funzionalità sia del canale telematico (APP) che di quello tradizionale (PEC e cartaceo) ed assicurando inoltre il costante monitoraggio sulle criticità riscontrate e gli eventuali progressi nell'utilizzo di APP e TIAP;

Visto il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 1 aprile 2026, che si allega al presente decreto, il cui contenuto si richiama integralmente per costituirne parte integrante, con particolare riferimento alle problematiche relative alla trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna con l'applicativo APP;

Ritenuto che i frequenti malfunzionamenti dell'applicativo APP, spesse volte e ancora sino a qualche giorno fa riscontrati inducono a condividere pienamente il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna ed a disporre la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame anche in forma analogica in alternativa a quella esclusiva digitale fino al 30 settembre 2026, tenuto conto delle gravi conseguenze procedurali correlate ad errori e/o malfunzionamenti nella trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame, che

determinerebbero gravi conseguenze processuali come la perdita di efficacia della misura cautelare;

Rilevato peraltro che le criticità riscontrate con il malfunzionamento di App sono aggravate da una ulteriore **grave carenza organizzativa** concernente l'assenza per la Procura della Repubblica – a partire dal 31 marzo scorso - di personale amministrativo addetto alla gestione della digitalizzazione dei fascicoli, poiché l'unica addetta alla c.d. 'tiappizzazione' è stata assunta presso altra Amministrazione, senza previsione di sostituzione, aggravando in tal modo il carico di lavoro sulle segreterie di Assistenza per l'avvenire e non garantendo più la digitalizzazione dei fascicoli originati in cartaceo, presupposto indispensabile per assicurare il flusso comunicativo tra uffici per il quale è stata prevista l'adozione dell'Applicativo;

Considerato inoltre che i continui e recentissimi aggiornamenti dell'Applicativo, anche quelli relativi ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame, richiedono un aggiornamento della profilatura dei soggetti che dovranno operare – peraltro prevedibile sin dal momento della fissazione ministeriale del termine di entrata in vigore delle nuove funzionalità - al fine di prevenire il rischio che gli atti dei procedimenti non vengano trasmessi all'indirizzo digitale competente con la conseguente caducazione della misura cautelare per il mancato rispetto del termine di legge;

Ritenuto pertanto che, in considerazione dei malfunzionamenti riscontrati e degli inadempimenti organizzativi persistenti, appare necessario ed urgente autorizzare la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo in via esclusiva dell'applicativo APP per tutti i procedimenti conseguenti ad impugnazione dei provvedimenti cautelari personali e reali, con contestuale adozione di un periodo di *doppio binario* con il mantenimento della funzionalità sia del canale telematico (APP) che di quello tradizionale (PEC e cartaceo), nonché del costante monitoraggio sulle criticità riscontrate e gli eventuali progressi nell'utilizzo di APP e TIAP;

Ritenuto che tale situazione fa emergere gli estremi del *malfunzionamento del sistema non certificato* a mente dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., in presenza del quale il Dirigente dell'Ufficio giudiziario può disporre il differimento dell'operatività della disposizione ministeriale innanzi richiamata, almeno fino al 30 settembre 2026;

sentiti i MAGRIF del Tribunale e della Procura della Repubblica di Reggio Emilia

AUTORIZZANO

in via del tutto temporanea e comunque sino al **30 settembre 2026** la trasmissione degli atti ex art. 322 bis e 324 c.p.p. al Tribunale del Riesame circondariale di Reggio Emilia, **limitatamente ai soggetti abilitati interni**, in formato analogico in alternativa al formato digitale e la cancelleria del Tribunale a ricevere copia cartacea degli stessi fino al 30 settembre 2026.

DISPONGONO

che i rispettivi Mag.Rif. degli uffici in intestazione relazionino agli scriventi, con cadenza mensile, in ordine al funzionamento dell'applicativo APP con specifico riferimento alla trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame circondariale di Reggio Emilia, verificandolo in concreto mediante la prosecuzione e l'implementazione di apposite prove tecniche.

Si comunichi immediatamente:

- a tutti i Magistrati degli uffici in intestazione;
- al Personale di cancelleria e segreteria interessati, a cura dei rispettivi Dirigenti amministrativi.

Si comunichi altresì per doverosa conoscenza:

- alla Signora Presidente della Corte d'Appello di Bologna;

- al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna.

Si comunichi altresì per conoscenza al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Calogero Gaetano Paci



CALOGERO
GAETANO
PACI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
02.04.2026
16:10:11
GMT+01:00

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Cristina Beretti



CRISTINA BERETTI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
02.04.2026 16:03:29
GMT+01:00